

Procedura valutativa a sportello per il sostegno all'innovazione delle PMI



Programma Operativo FESR 2007/2013
Asse III "Competitività Produttiva"
Linea d'intervento III.2.1.B - Obiettivo Specifico III.2.



AVVISO PUBBLICO



Riferimenti programmatici e normativi

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 210/1 del 31/07/2006.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 210/25 del 31/07/2006 e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
- Comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01) "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 04/03/2006.
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007/2013 e ss.mm.ii.
- Comunicazione 2010/C 222/02 riguardante il riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1.1.2011-31.12.2013.
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla G.U.U.E. L. 214/3 del 09/08/2008.
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie.
- Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013.
- Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 come modificato con Decisione CE C(2010) 884 del 2 marzo 2010, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 497/2010.
- "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013, come modificati ed integrati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 13 luglio 2010.
- Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano.
- Strategia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione approvata con D.C.R. n.571 del 04/08/2009.
- Nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008 recante disposizioni sulla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di contributi a valere su fondi strutturali.
- Reg. (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
- Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".
- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia."

Articolo 1

Finalità

Il presente Avviso viene emanato in attuazione della Linea di intervento III.2.1.B dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III "Competitività Produttiva" del P.O. FESR 2007/2013 ed è volto a sostenere i processi innovativi delle micro, piccole e medie imprese della Basilicata.

Esso mira a incentivare l'*innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, di marketing ed ambientale*, attraverso il sostegno di piani di investimento idonei a migliorare il livello competitivo delle imprese.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni di cui all'Allegato A.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso, le "micro, piccole e medie imprese", rispondenti alle definizioni di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE della C.E. del 6 maggio 2003, che alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Basilicata da almeno 6 mesi, risultante dal certificato camerale; in caso di attività esercitata presso la sede legale, avere sede legale in Basilicata da almeno 6 mesi, risultante dal certificato camerale;
- b) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e attive da almeno 6 mesi in uno dei settori di attività ammissibili di cui al successivo art. 6 ed Allegato "B", risultante dalla visura camerale storica;
- c) avere la piena disponibilità dell'immobile dell'unità locale o del suolo ove deve essere realizzato il piano d'investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, da un contratto di locazione o diritto reale di godimento, debitamente registrato e opponibile ai terzi, o da una concessione amministrativa. Gli immobili oggetto dell'investimento non devono essere sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- e) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- f) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti;

- g) non essere un'impresa in "difficoltà" ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i.;
- h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- i) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo.

Articolo 4 **Risorse finanziarie**

La dotazione finanziaria per il presente avviso è di € 10.200.000,00, a valere sulla Linea di intervento III.2.1.B dell'obiettivo specifico III.2 dell'Asse III "Competitività Produttiva" del P.O. FESR 2007/2013.

La dotazione finanziaria è ripartita come segue:

- alle iniziative che presentano un piano di investimento complessivo di importo inferiore o uguale a € 100.000,00 è riservata una dotazione massima di € 2.000.000,00;
- € 4.100.000,00 sono riservati alle microimprese, come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che presentano un piano di investimento complessivo di importo superiore a € 100.000,00;
- € 4.100.000,00 sono riservati alle piccole e medie imprese, come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che presentano un piano di investimento complessivo di importo superiore a € 100.000,00.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziato.

Articolo 5 **Requisiti di ammissibilità dell'investimento**

Sono ammessi investimenti innovativi riconducibili alle finalità di cui all'art. 1 compresi nelle tipologie di cui al successivo art. 7 e che prevedono un piano di investimento complessivo di importo non inferiore a € 40.000,00.

Sono esclusi i piani di investimento non riconducibili ad un programma di innovazione organico e che non consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva e/o posizionamento competitivo e/o penetrazione su nuovi mercati e/o sostenibilità ambientale.

Non sono ammissibili investimenti relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzati alla produzione di energia elettrica che abbiano diritto di beneficiare degli incentivi di cui ai

commi da 143 a 157 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – (Art. 2 – Comma 152 Finanziaria 2008).¹

L'ammissibilità dei piani di investimento è subordinata alla concessione di un finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario, di importo non inferiore al 25% del piano di investimento candidato.

Nel caso in cui il piano di investimento sia di importo inferiore o uguale ad €100.000,00 il richiedente potrà, in alternativa, produrre una dichiarazione attestante la sussistenza di mezzi propri non inferiore al 25% del piano di investimento candidato, rilasciata da una banca/intermediario finanziario.

Articolo 6

Settori di attività ammissibili

Sono ammissibili i piani di investimento riferiti alle attività economiche appartenenti ad uno dei settori della classificazione Ateco 2007 indicati nell'Allegato B al presente Avviso. I codici ATECO 2007 ammissibili dovranno risultare dalla visura storica della Camera di Commercio relativa all'impresa proponente.

Sono altresì ammissibili gli investimenti idonei a configurare una innovazione del processo produttivo cui consegua la produzione di nuovi prodotti o la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti, al termine dell'investimento, lo svolgimento di un'attività riconducibile ad un settore della classificazione Ateco 2007, di cui all'Allegato B, diverso da quello di partenza.

In tal caso, al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento, sarà verificato che nell'unità produttiva ove è stato realizzato l'investimento l'impresa svolga attività riconducibile ai codici ATECO ammissibili ai sensi del precedente comma mediante visura camerale storica aggiornata.

Ai fini del presente Avviso non sono concedibili aiuti nei settori del Turismo e del Commercio nonché nei seguenti settori in quanto esclusi ai sensi dell'art.1 del Regolamento (CE) 800/2008:

- Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000.
- Attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006.
- Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006.
- Settore dell'industria carboniera.
- Settore dell'industria siderurgica.
- Settore della costruzione navale.

¹ La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

- Settore delle fibre sintetiche.
- Aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
- Aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 7

Piani di investimento agevolabili

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti, compresi nelle seguenti tipologie di intervento:

- A. Innovazioni di processo o di prodotto/servizio** ovvero la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L'innovazione può interessare il processo produttivo già in atto nell'azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l'introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti.
- B. Innovazioni organizzative** ovvero l'adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da applicazioni ICT.
- C. Innovazioni di marketing** ovvero l'introduzione di nuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità di competizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti.
- D. Eco - innovazione** ovvero attività ed investimenti volti a:
 - favorire il miglioramento delle *performance* ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto;
 - migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell'impresa.

Non sono ammissibili gli investimenti meramente finalizzati a consentire all'impresa di conformarsi agli *standard* prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro e/o contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi.

Nell'ambito dei progetti di investimento sopra elencati sono agevolabili i seguenti investimenti in attivi materiali o immateriali, la cui elencazione ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo:

a) Innovazione tecnologica di prodotto/servizio e di processo:

- acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
- acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui sopra;
- acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all'esercizio delle attività produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;
- acquisizione dei risultati di ricerche e documentazione inerenti l'innovazione tecnologica presso "organismi di ricerca", "centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico", laboratori di ricerca privati accreditati dal MIUR, anche attraverso i servizi offerti da Basilicata Innovazione.

b) Innovazione organizzativa:

- consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l'equilibrio finanziario e l'elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come ad esempio analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo);
- consulenza finalizzata all'implementazione di un sistema di rilevazione automatica dei costi aziendali (come ad esempio studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa);
- consulenza per l'implementazione di rete commerciale sia in Italia che all'estero;
- investimenti relativi all'introduzione o l'utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) all'interno dell'azienda:
 - sistemi hardware e software;
 - consulenza specialistica finalizzata;
- consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di:
 - qualità (UNI EN ISO 9001: 2008);
 - sicurezza delle informazioni (UNI CEI ISO/IEC 27001:2005).

c) Innovazione commerciale di marketing:

- consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;

- acquisizione di consulenze e know how relativo all'e-commerce;
- acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi;
- consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider.

d) Eco - innovazione:

- installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro, alla riduzione del rischio di esposizione a sostanze pericolose e/o radiazioni;
- conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" (art. 57 del regolamento CE 1907/2006) nei processi di produzione;
- investimenti finalizzati all'introduzione di eco-innovazioni di prodotto;
- investimenti volti a favorire l'efficienza ed il risparmio energetico;
- investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili fatta esclusione per quelli che abbiano diritto di beneficiare degli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- investimenti in attrezzature e macchinari finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro oltre gli standard di legge;
- investimenti in tecnologie avanzate e macchinari funzionali all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o a ottemperare a esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia;
- spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro oltre gli standard di legge;
- consulenze finalizzate alla realizzazione di Sistemi di Gestione Aziendale certificati in materia di:
 - ambiente (UNI EN ISO 14001:2004 e/o Regolamento CE n. 761/2001 EMAS II, Ecolabel);
 - salute e sicurezza sul posto di lavoro (BS OHSAS 18001:2007);
 - responsabilità sociale (SA 8000:2001).

e) Servizi di accompagnamento e supporto all'innovazione di prodotto o di processo, organizzativa, di marketing, eco-innovazione:

- spese per acquisizione di servizi di consulenza o prestazioni professionali, finalizzati a sostenere l'introduzione e lo sviluppo delle innovazioni di cui alle lettere a) b) c) d) nel processo produttivo dell'impresa beneficiaria. Tali servizi possono essere resi anche attraverso prestazioni professionali fornite da consulenti esperti con la modalità in affiancamento in azienda.

Articolo 8

Soglie di ammissibilità e criteri di valutazione

Nell'ambito della valutazione di merito le domande presentate saranno valutate, previa verifica di ricevibilità e accoglibilità della domanda, di cui al successivo art. 11, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Indicatore	punti
1-Innovazione		
1.1 Grado di innovatività della proposta progettuale	Proposta fortemente innovativa	4
	Proposta mediamente innovativa	3
	Proposta con potenziale innovativo basso	1
1.2 Provenienza dell'innovazione	Coinvolgimento di centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico	3
	Contratti con Organismi di ricerca, laboratori di ricerca pubblici o privati accreditati	2
	Acquisto di brevetti	1
	Interna all'impresa	1
2-Prospettive di mercato		
2.1 Valutazione delle prospettive di mercato	Buone	2
	Medie	1
3 – Utilizzo efficace delle TIC		
3.1 – Iniziative che contribuiscono allo sviluppo delle TIC	Introduzione di sistemi e strumenti informativi avanzati	2
4-Servizi all'innovazione		
4.1 Ricorso a servizi di accompagnamento e supporto all'innovazione	Attivazione della modalità di affiancamento in azienda: consulenti esperti di età < =35 anni	3
	Attivazione della modalità di affiancamento in azienda: consulenti esperti di età > 35 anni	2
	Acquisizione di servizi da soggetti qualificati in forma individuale o associata	1
5. Pari opportunità e non discriminazione		
5.1. Iniziative che contribuiscono all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità	Investimenti funzionali all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità	1
5.2 Pari opportunità	Investimenti funzionali a esigenze di conciliazione	1
6-Sostenibilità ambientale		
6.1 Investimenti immateriali	Adozione di sistemi di certificazione	1
6.2 Investimenti materiali	Investimenti finalizzati alla tutela ambientale	1
7-Polarità produttive		
7.1 PMI inserite in distretti e polarità produttive	Investimenti da realizzare in "distretti" e "polarità produttive"	1

Saranno ritenute ammissibili le iniziative che avranno totalizzato un punteggio pari ad almeno 9 punti di cui almeno 4 relativi ai punti 1, 2 e 6.

Criterio 1.1: l'indicatore intende privilegiare i piani di investimento da cui emergano elementi dettagliati di qualità con riferimento sia alla situazione preesistente in azienda (novità rispetto ai processi/prodotti in uso) che alla eventuale presenza/diffusione della tecnologia/metodologia sul mercato (livello di innovazione).

Criterio 1.2: l'indicatore mira a rilevare i piani di investimento qualificati da un rapporto diretto con la ricerca, attraverso contratti con i centri riconosciuti, acquisto di brevetti, o processi di trasferimento tecnologico accompagnati da centri di competenza, nonché la provenienza interna dell'innovazione.

Criterio 2.1: l'indicatore intende privilegiare i piani di investimento che hanno maggiori prospettive di mercato valutate con riferimento all'incremento di competitività previsto (diminuzione dei costi, dei tempi, possibilità di differenziazione dei prodotti/servizi, ecc.) e alle caratteristiche del mercato di riferimento (dimensione e trend di mercato, struttura della domanda e della concorrenza).

Criterio 3.1: l'indicatore mira a rilevare i piani di investimento che, nell'ambito delle tipologie di investimento previste, prevedono l'applicazione e/o lo sviluppo di tecnologie e strumenti informativi avanzati.

Criterio 4.1: l'indicatore intende privilegiare piani di investimento che sostengono le innovazioni con l'acquisizione temporanea di servizi di consulenza/prestazioni professionali da parte di soggetti qualificati/consulenti esperti. **Le opzioni espresse dagli indicatori sono alternative.**

Criterio 5.1: l'indicatore intende privilegiare eventuali elementi del piano di investimento che costituiscano innovazioni organizzative o sistemi di lavoro avanzati in grado di favorire l'inserimento nel mondo produttivo di lavoratori svantaggiati o disabili (es.: programmazione a comandi vocali). Ai fini dell'applicazione del criterio si rimanda alle definizioni contenute nell'Allegato A punti h ed i.

Criterio 5.2: l'indicatore intende privilegiare eventuali elementi del piano di investimento che costituiscano iniziative di innovazione organizzativa o nuove tecnologie in grado di soddisfare esigenze – anche temporanee - di conciliazione tra vita lavorativa e privata (es.: organizzazione flessibile dell'attività aziendale, sistemi di telelavoro) con ricadute positive sia in termini di produttività ed efficienza aziendale che di benessere organizzativo.

Criterio 6.1: l'indicatore intende privilegiare investimenti che riguardano l'acquisizione di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001:2004, EMAS II, Ecolabel), salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001:2007), responsabilità sociale (SA 8000:2001).

Criterio 6.2: l'indicatore intende privilegiare investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali (ad esempio: risparmio di materie prime, risparmio energetico, efficienza energetica, misure anti-inquinamento, riduzione emissioni, eco innovazione di prodotto).

Criterio 7.1 l'indicatore intende privilegiare investimenti da realizzare in "polarità produttive" ovvero da parte di imprese aderenti a "distretti". Ai fini dell'applicazione del criterio si rimanda alla definizione contenuta nell'Allegato A punti r ed s.

Articolo 9 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno del presente Avviso Pubblico le spese effettuate a decorrere dalla data di invio della "candidatura telematica" di cui al successivo art.11 punto 2 lettera b e relative alle seguenti tipologie:

- a) Spese per progettazione e studi direttamente connesse al piano di investimento, nella misura massima del 7% dell'investimento complessivo ammissibile, relative a:
- Spese di progettazione e collaudi previsti per legge.
 - Oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie ove non costituiscano imposte e tasse.
 - Consulenza finalizzata alla redazione del piano di investimento.
 - Consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie) solo se necessarie alla preparazione e realizzazione dell'investimento. Non sono ammissibili le spese legali per contenzioso e quelle connesse al funzionamento dell'impresa.
 - Spese per garanzie fideiussorie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.

Le spese per consulenze sono agevolabili se prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento delle imprese. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) parametrate ai valori di mercato.

b) Spese connesse all'investimento materiale:

- Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali per l'attività innovativa dell'impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature: sono rendicontabili al costo iscritto in fattura purché espressamente indicate in domanda ed approvate e nella misura massima del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, strettamente connessi e funzionali al piano d'investimento da realizzare; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni.

c) Spese connesse all'investimento immateriale:

- Brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. L'acquisizione non sarà ammessa alle agevolazione qualora le imprese interessate, nei 24 mesi precedenti la data di invio della "candidatura telematica", si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, dai medesimi altri soggetti.
- L'importo complessivo di tali spese non può superare il 30% dell'investimento complessivo ammissibile.

- Contratti con Organismi di Ricerca, Centri per l'innovazione e/o trasferimento tecnologico, laboratori di ricerca pubblici o privati accreditati, come definiti all'allegato A, finalizzati all'acquisizione di competenze in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico strettamente connesse all'investimento di innovazione di prodotto e/o di processo e per i servizi legati all'uso dei laboratori.
- Programmi informatici funzionali all'innovazione oggetto di agevolazione, fatta esclusione dei software di base necessari al funzionamento di una macchina o di un impianto, in quanto compresi nella spesa di acquisto degli stessi. La specificità e funzionalità rispetto al processo produttivo devono essere rilevabili dal Piano di Investimento e dalla documentazione tecnica allegata.
- Spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

Tali spese sono ammissibili se soddisfano tutte le condizioni pertinenti di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento (CE) 800/2008.

d) Azioni di accompagnamento e supporto all'innovazione:

- Spese per acquisizione di servizi di consulenza o prestazioni professionali finalizzati all'introduzione e allo sviluppo delle innovazioni di cui al precedente articolo 7 nel processo produttivo dell'impresa beneficiaria, quali: assistenza gestionale, tecnologica e uso delle norme, servizi di trasferimento di tecnologie, supporto qualificato in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza.
- Tali servizi e/o prestazioni non devono avere carattere continuativo o periodico e non rientrare nelle attività di consulenza ordinarie quali quelle di natura fiscale, legale, amministrativa.

Le relative spese saranno ammissibili solo a supporto dell'innovazione agevolabile ai sensi del presente avviso e per un ammontare massimo pari al 50% del piano di investimento.

A fini di ammissibilità delle relative spese sostenute dall'impresa, devono inoltre essere rispettate e verificate le seguenti condizioni:

- i servizi di consulenza forniti da soggetti qualificati esterni in forma individuale o associata devono essere acquisiti a prezzi di mercato nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione;
- nel caso di prestazioni professionali rese da un consulente esperto con la modalità in affiancamento, le spese connesse devono essere:
 - adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini la natura, l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione (non inferiore a 6 mesi), nonché il relativo corrispettivo. Tali spese saranno ammesse entro i massimali di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 per prestazioni professionali analoghe in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive);

- fornite da soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate (laurea, master universitario, esperienza professionale acquisita) documentate dal curriculum vitae;
- effettivamente utilizzate nell'ambito del progetto oggetto di agevolazione.

Le spese per tali servizi e/o prestazioni, riferite ad un periodo non superiore alla durata del progetto e comunque non oltre 24 mesi, saranno oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

2. Le spese per investimenti immateriali, acquisizione di servizi e certificazione, riferibili anche ad altre unità locali della medesima impresa non incluse nel progetto di innovazione oggetto dell'istanza, sono ammesse alle agevolazioni in pro-quota con riferimento all'unità locale interessata dal programma agevolato.
3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva (Art. 3 della L. 136/2010), pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione. I titoli di pagamento devono riportare obbligatoriamente l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) fatta eccezione per le spese preparatorie, di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo.
5. Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
 - imposte e tasse;
 - ammende e penali;
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - spese di funzionamento in generale;
 - tutte le spese non capitalizzate, non comprese fra le spese ammissibili;
 - spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
 - spese di manutenzione;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolati sia inferiore a 500,00 euro;
 - interessi passivi.
6. Non è ammessa l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano".
7. Non è ammessa la locazione finanziaria (leasing).
8. Non sono ammissibili le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate.
9. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati.
10. Non sono ammissibili le spese per le quali mancano i preventivi e quelle che si riferiscono ad opere murarie ed assimilate non riportate nei computi metrici.

11. Non sono comunque ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
12. Non saranno comunque agevolabili le spese ritenute non ammissibili in sede di valutazione o comunque non approvate da Sviluppo Basilicata S.p.A. a suo insindacabile giudizio.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 in materia di ammissibilità delle spese ed alla normativa sui regimi di aiuti alle imprese richiamata nel presente Avviso.

Articolo 10

Forma intensità dell'agevolazione

Le agevolazioni di cui al presente avviso possono essere concesse sotto forma di aiuti in conto capitale in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 art. 13.

La misura del sostegno è definita in termini di intensità massima di contributo sulle spese ammissibili, calcolata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), come segue:

- Microimprese e Piccole imprese 50% ESL
- Medie Imprese 40% ESL

Le spese per i servizi di cui all'art. 9 punto 1 lettera d) "Azioni di accompagnamento e supporto all'innovazione", saranno oggetto di agevolazione ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Su tali spese potrà essere riconosciuta un'intensità di contributo max del 70% delle spese ammissibili entro i limiti di aiuto individuale definiti dal Reg. (CE) 1998/2006 (€200.000,00 per beneficiario nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti).

L'agevolazione massima concedibile a ciascun piano di investimento non potrà superare in alcun caso l'importo di € 300.000,00.

In caso di ricorso a finanziamento assistito da un Fondo di Garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali sopra indicati.

In conformità con l'art. 13 comma 6 del Regolamento (CE) 800/2008, l'impresa richiedente, dovrà apportare risorse proprie anche mediante finanziamenti esterni privi di qualunque altra agevolazione pubblica, in misura non inferiore al 25% dell'investimento ammissibile.

Articolo 11

Modalità di presentazione delle domande

1. Per la gestione degli aiuti di cui al presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata si avvarrà di Sviluppo Basilicata S.p.A.
2. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi:

- a) "registrazione" dell'impresa mediante apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e rilascio delle credenziali di accesso necessarie per procedere alla "candidatura telematica";
- b) compilazione della "candidatura telematica" secondo il modello illustrato all'allegato C mediante apposito link presente sul portale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it);
- c) inoltro della documentazione di cui al successivo punto 7) attraverso e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- d) successiva conferma in formato cartaceo.

3. La procedura di valutazione delle domande è a sportello.

4. I soggetti che intendono candidarsi alle agevolazioni del presente Avviso devono effettuare la registrazione di cui al punto 2, lettera a), mediante l'inserimento dei dati anagrafici dell'impresa e l'iscrizione sul portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it; tale operazione può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR.

5. Dalle **ore 8.00 del giorno 10/02/2011** e fino alle **ore 24.00 del giorno 22/02/2011** sarà possibile compilare la candidatura telematica (punto 2 lett. b) tramite accesso al portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it. In tale sede dovrà essere inoltre indicata la casella di posta elettronica certificata dalla quale sarà effettuato l'inoltro della documentazione di cui al punto 2 c) e al successivo punto 7.

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo.

La Regione, con apposito provvedimento, può stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli precedentemente indicati.

6. Il giorno successivo alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di cui al precedente punto 5, le istanze di agevolazione candidabili saranno pubblicate in ordine alfabetico sul portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it, ripartite in tre elenchi:

- Elenco A: per le micro, piccole e medie imprese con piano di investimento di importo inferiore o uguale a € 100.000,00.
- Elenco B: per le piccole e medie imprese con piano di investimento di importo superiore a €100.000,00.
- Elenco C. per le microimprese con piano di investimento di importo superiore a € 100.000,00.

7. A partire **dalle ore 8.00** del giorno successivo alla data di pubblicazione degli elenchi A, B e C sul sito della Regione Basilicata, e fino alle ore **24.00** del **60° giorno** a decorrere da tale data, le imprese rientranti negli elenchi di cui al precedente punto 6 dovranno far pervenire via e-mail dalla propria casella di posta elettronica certificata indicata nella domanda di candidatura (v. punto 5), all'indirizzo di posta elettronica certificata di Sviluppo Basilicata S.p.A.: bandoinnovazionefesr@pec.sviluppobasilicata.it la seguente documentazione **in formato elettronico**:

- domanda telematica generata dal sistema;
- comunicazione di delibera di concessione di un finanziamento di importo non inferiore al 25% del piano di investimento, da parte di una Banca/Intermediario Finanziario, con indicazione dei termini e delle condizioni (durata, importo,

tasso, numero e periodicità delle rate). Qualora l'investimento proposto sia di importo inferiore a € 100.000,00, in alternativa alla comunicazione di cui al presente punto, potrà essere presentata dichiarazione rilasciata dalla banca/intermediario finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri non inferiore al 25% del piano di investimento.

La documentazione inviata con modalità e termini difformi da quanto indicato al presente punto (anteriormente o posteriormente alle date e agli orari indicati; utilizzo della posta elettronica ordinaria) sarà ritenuta irricevibile.

L'ordine cronologico di invio delle PEC (in termini di data e ora al minuto secondo, così come registrata dalla ricevuta di accettazione) determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze, di cui al successivo articolo 12.

8. Entro **dieci giorni lavorativi** dalla data di spedizione della documentazione di cui al precedente punto 7) tramite PEC, pena la irricevibilità della stessa, le imprese rientranti negli elenchi di cui al punto 6) che intendono confermare l'istanza di agevolazione dovranno far pervenire, anche mediante consegna a mano, presso la sede di Sviluppo Basilicata S.p.A., la domanda in formato cartaceo, consistente nella stampa della domanda telematica (già inviata tramite PEC), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, completa delle dichiarazioni di cui al punto 11, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e da tutti gli allegati indicati al successivo punto 12. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto.
9. Il plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura "**DOMANDA DI AGEVOLAZIONE - Avviso Pubblico SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE DELLE PMI**" e dovrà essere indirizzato a:

SVILUPPO BASILICATA S.P.A. – Via Centomani n. 11 – 85100 Potenza.

In caso di consegna a mano gli uffici di Sviluppo Basilicata sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì al Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì.
10. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso Pubblico, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
11. La domanda di agevolazione in formato cartaceo è corredata delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 presenti nel modulo stampato dalla procedura informatica, e attestanti;
 - i requisiti di micro, piccola o media imprese ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
 - l'essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio attive in uno dei settori ammessi di cui al precedente articolo 6 e all'allegato B da almeno 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.;
 - l'aver l'unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Basilicata da almeno 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico (in caso di attività esercita presso la sede legale, avere sede legale in Basilicata da almeno 6 mesi);

- che gli immobili oggetto dell'investimento non sono sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali;
- che l'impresa opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente;
- che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti;
- il non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) 800/2008;
- il non aver fruito, per le stesse spese, di alcuna misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- il non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- il non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo.

12. Alla domanda in formato cartaceo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) Piano di investimento, anche su supporto ottico (CD o DVD), redatto secondo lo schema di cui all'allegato D.
- b) Documentazione tecnica relativa all'iniziativa (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, progetti, studi, elaborati grafici con l'indicazione delle opere murarie, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata). In caso di provenienza esterna dell'innovazione: documentazione attestante l'eventuale coinvolgimento di centri di trasferimento tecnologico, centri di ricerca, Università (a titolo esemplificativo: copia dei contratti, accordi, convenzioni).
- c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante la vigenza, nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, la sede legale ed eventuali sedi operative e unità locali, e riportante la data di avvio dell'attività.
- d) Visura camerale storica; in caso di società la visura dovrà essere completa di elenco soci.
- e) Copia aggiornata del libro soci per le società obbligate alla tenuta dello stesso.
- f) Titolo comprovante la disponibilità dell'immobile, dell'unità locale o del suolo dove deve essere realizzato l'investimento secondo quanto prescritto al precedente art. 3 lett. c. Nel caso in cui il piano di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione delle opere, qualora ciò non si evinca dai suddetti titoli.

- g) Dichiarazione, cui va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, da parte del titolare della ditta individuale o da tutti i soci delle società di persone o dagli amministratori delle società di capitali attestante l'inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e la non sussistenza dei motivi ostativi riportati nel D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 nonché nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
 - h) Comunicazione di delibera di concessione di un finanziamento o dichiarazione rilasciata da una banca/intermediario finanziario attestante la capacità di cofinanziamento di cui al precedente art. 5.
 - i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla compatibilità con il regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 secondo lo schema di cui all'allegato F (solo nel caso si voglia beneficiare delle agevolazioni in "de minimis" di cui all'art. 9, punto 1, lettera d).
 - j) Copia dei bilanci delle ultime due annualità, approvati completi degli allegati e delle relazioni di accompagnamento ovvero prospetto Costi e Ricavi degli ultimi due esercizi per le imprese operanti in regime di contabilità semplificata.
 - k) Copia delle due ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente, con annessa ricevuta telematica di avvenuta presentazione.
 - l) Situazione contabile e patrimoniale o prospetto Costi e Ricavi per le imprese in contabilità semplificata, aggiornata a non meno di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
 - m) Copia del piano di ammortamento dell'eventuale mutuo integrativo richiesto o da richiedere a copertura della quota di cofinanziamento dell'investimento in esame.
13. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, saranno istruite le ulteriori domande pervenute fino alla concorrenza della capienza stabilita per ciascuna tipologia (Elenchi A, B e C).
14. Qualora il fabbisogno finanziario per una delle tre tipologie, sulla base delle richieste pervenute e ritenute agevolabili, risulti inferiore agli stanziamenti, l'importo resosi così disponibile potrà incrementare la dotazione finanziaria dell'elenco ove le istanze agevolabili siano superiori allo stanziamento assegnato, con priorità per i progetti di importo superiore a € 100.000,00 e/o per le microimprese (Elenchi C, B, A).
15. In caso di disponibilità finanziarie residue o aggiuntive, la Regione può stabilire la riapertura dei termini di presentazione delle domande. L'avviso di riapertura dei termini sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.

Articolo 12

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande, pervenute nel rispetto di modalità e termini di cui ai punti 7, 8 e 9 del precedente articolo 11, viene effettuata secondo l'ordine cronologico di invio (in termini di data e ora definita al minuto secondo, così come registrata nella ricevuta di accettazione) della PEC dell'impresa proponente.

Sviluppo Basilicata S.p.A., entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea, di cui al punto 8 del precedente articolo 11, procede alla verifica di ricevibilità e di accoglibilità ed alla valutazione di merito, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata.

a. Verifica di ricevibilità

Tale fase è finalizzata alla ricevibilità della richiesta attraverso la verifica:

1. dei termini e delle forme di inoltro previsti dal bando;
2. rispondenza tra la candidatura telematica, la domanda inviata tramite PEC e quella cartacea;
3. della sottoscrizione del modulo di domanda cartacea generata dal sistema telematico da parte del legale rappresentante/titolare con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso di carenza di uno dei requisiti di ricevibilità, la domanda sarà dichiarata irricevibile nel rispetto della L. 241/1990.

b. Verifica di accoglibilità

Tale fase è finalizzata all'accoglibilità della richiesta attraverso la verifica:

1. dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3 e dei requisiti di ammissibilità dell'investimento di cui al precedente art. 5;
2. delle iniziative e dei settori di attività per ciascuna tipologia d'investimento.

Se la domanda non supera questa verifica verrà adottato il provvedimento di inaccoglibilità, nel rispetto della L. 241/90.

c. Valutazione di merito

Tale fase è finalizzata alla valutazione di merito della richiesta attraverso:

1. Assegnazione dei punteggi di cui all'art. 8 e verifica della soglia minima di ammissibilità. Relativamente all'attribuzione del punteggio di merito relativo ai criteri di cui ai punti 1 e 2 della griglia di cui al precedente art. 8, Sviluppo Basilicata S.p.A. si avvarrà della consulenza di esperti ministeriali.
2. Compatibilità e coerenza dell'investimento proposto con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico e validità tecnico-economica dell'investimento proposto.
3. Ammissibilità, congruità e pertinenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili, al piano di investimento ed alle finalità del progetto.

Nell'ambito della valutazione di accoglibilità e di merito, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà richiedere integrazioni e chiarimenti che dovranno pervenire a Sviluppo Basilicata SpA entro 10 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la istanza sarà ritenuta decaduta.

Le comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 e le richieste di integrazioni di cui al precedente comma 2 sospendono il termine per la conclusione dell'attività istruttoria.

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative che avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 8 e superato con esito positivo la valutazione di merito.

Articolo 13 **Concessione ed erogazione delle agevolazioni**

1. Conclusa favorevolmente la fase di ammissibilità di cui alla lett. c) dell'art. 12, Sviluppo Basilicata S.p.A. richiederà le informazioni prescritte dalla normativa antimafia rilasciata dalla Prefettura competente e richiederà all'impresa:

- a) il contratto di finanziamento, di importo non inferiore al 25% del piano di investimento candidato, stipulato con una Banca/Intermediario Finanziario in data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BUR, con indicazione dello specifico riferimento al piano di investimento oggetto della domanda di agevolazione, dei termini e delle condizioni (durata, importo, tasso, numero e periodicità delle rate), qualora il piano l'investimento proposto sia superiore a € 100.000,00;
- b) il titolo di disponibilità dell'unità oggetto dell'investimento (in originale o copia conforme), i cui termini di scadenza non siano inferiori a 3 (tre) anni dal termine perentorio di ultimazione del piano di investimento.

Il Contratto di finanziamento ed il titolo di disponibilità di cui ai punti a) e b) dovranno pervenire entro il termine perentorio di 40 giorni dalla ricezione della richiesta di Sviluppo Basilicata S.p.A. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio di 40 giorni comporterà la decadenza della domanda di agevolazione.

2. Acquisita la documentazione indicata ed effettuate le verifiche, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà con atto formale alla concessione delle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun elenco di cui al precedente art. 11 comma 6, con l'indicazione del quadro economico riportante l'importo del contributo ammesso, spese ammesse, le spese escluse con i motivi di esclusione.

3. L'atto di concessione sarà notificato al beneficiario che sarà invitato a sottoscrivere, entro i successivi 10 giorni, il Contratto disciplinante i rapporti giuridici e finanziari tra il Beneficiario medesimo e Sviluppo Basilicata S.p.A.

Dopo la sottoscrizione del contratto di concessione Sviluppo Basilicata S.p.A. provvederà, nei successivi 15 giorni, agli adempimenti di verifica e controllo in conformità con il DPR n. 445/2000, la D.G.R. n. 613/2007 e il "Manuale di controllo di primo livello" di cui alla D.G.R. n. 932 dell' 8 giugno 2010.

Articolo 14

Modalità di erogazione e controlli

Il contributo in conto capitale può essere erogato, su richiesta del beneficiario, da Sviluppo Basilicata S.p.A. all'impresa beneficiaria con le seguenti modalità:

- a) la prima quota, nella misura massima del 40% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare maggiorata del 20%, di durata di un anno oltre il termine fissato per la conclusione dell'investimento, tacitamente rinnovabile per non più di un altro anno, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata a completamento delle operazioni, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL) (Max 3), tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo assentito;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, a conclusione dell'investimento.

Sviluppo Basilicata S.p.A., prima dell'erogazione dei SAL e/o del saldo, procederà alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione indicata nel provvedimento di concessione ed ispezione in loco presso l'unità locale oggetto dell'investimento, tesa a verificare l'organicità e funzionalità dell'investimento e la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso.

Articolo 15

Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a:

- a) comunicare a Sviluppo Basilicata, prima della stipula del Contratto di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente.
- b) Avviare gli investimenti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipula del Contratto di concessione delle agevolazioni e a darne comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. La data di effettivo avvio dell'investimento è quella del primo titolo di spesa ammissibile (I fattura) ad esclusione delle fatture relative alle spese preparatorie di cui alla voce "Progettazione e studi" dell'art. 9. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra è motivo di decadenza delle agevolazioni.
- c) Ultimare il piano di investimento agevolato entro il termine perentorio di 24 mesi a pena di decadenza dalle agevolazioni. Tale termine decorre dalla data di stipula del Contratto di concessione dell'agevolazione. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze, differire i termini di ultimazione del piano d'investimento. La data di ultimazione del piano d'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

- d) Comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'ultimazione dell'investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al piano d'investimento, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo entro i successivi 60 giorni. Il beneficiario dovrà altresì comunicare l'eventuale variazione del settore di attività conseguente all'investimento realizzato, documentandolo tramite Visura camerale storica aggiornata.
- e) Richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A., con istanza motivata, l'autorizzazione alla modifica o variazione dei contenuti, tipologia e prezzi degli investimenti e delle modalità di esecuzione del piano di investimenti. La variazione degli investimenti è ammissibile purché venga sempre mantenuta la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 8 e il settore di attività previsto. Ogni variazione del piano d'investimento va valutata da Sviluppo Basilicata SpA prima dell'erogazione del saldo del contributo al fine di verificare la coerenza con il piano d'investimento proposto e il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso. La valutazione della variazione al piano comporterà l'approvazione o meno della stessa. Le riduzioni di spesa o di modifiche sostanziali che sono, a giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., in contrasto con le finalità e gli obiettivi dell'Avviso, comporteranno la decadenza dalle agevolazioni. In nessun caso l'approvazione di variazioni al piano potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica. Le spese relative a beni di investimento oggetto di variazione non autorizzati, non saranno ritenute ammissibili. Nel caso in cui il costo dell'investimento realizzato risulti inferiore a quello indicato nel Contratto di concessione delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà alla riduzione percentuale delle stesse in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché l'investimento risulti organico e funzionale al progetto proposto e sia rispettata la soglia minima di ammissibilità dell'investimento di cui al precedente art. 8.
- f) Raggiungere gli obiettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e l'attribuzione dei punteggi, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
- g) Fornire, durante la realizzazione del piano d'investimento, su richiesta della Regione Basilicata o di Sviluppo Basilicata S.p.A., i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento.
- h) Conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma d'investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 agosto 2020² e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A, della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione in originale o in copie autenticata su supporti comunemente accettati, nel rispetto della normativa nazionale in materia e delle disposizioni di cui all'articolo 90 del Regolamento CE n. 1083/2006 ed all'articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento CE 1828/2006.
- i) Non alienare, cedere o distogliere dall'uso, i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell'investimento. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di

² 3 anni successivi alla chiusura del P.O. FESR Basilicata (31 agosto 2017) come previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006.

azienda, la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti, a condizione che l'attività economica agevolata venga mantenuta nella Regione Basilicata per un periodo minimo di 5 anni dal completamento dell'investimento e che sia comunicato a Sviluppo Basilicata S.p.A. per la relativa approvazione. Le operazioni di cessione, affitto o usufrutto di azienda o ramo di azienda sono subordinate altresì all'assunzione da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente bando e all'atto di concessione. Tali obblighi si applicano anche in casi di assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. E', altresì, possibile il trasferimento dell'unità locale e dei relativi beni nell'arco dei 5 anni successivi al completamento dell'investimento nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, previa autorizzazione preventiva di Sviluppo Basilicata SpA.

- j) Comunicare a Sviluppo Basilicata S.p.A. eventuali operazioni di trasformazione, scissione o fusione.
- k) Consentire che Sviluppo Basilicata S.p.A. o l'Amministrazione regionale possano effettuare controlli, anche per verificare il rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria per il periodo di durata dei vincoli previsti dal presente Avviso.

Articolo 16 **Decadenza del contributo**

Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal contratto di concessione delle agevolazioni:

- a) qualora il programma d'investimento sia stato avviato prima della presentazione della candidatura telematica di cui all'art.11 punto 2 lettera b);
- b) qualora il programma d'investimento non venga avviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipula del Contratto di concessione;
- c) qualora il programma d'investimento non venga ultimato entro il termine perentorio di 24 mesi dalla stipula del Contratto di concessione, salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'art. 15 lettera c);
- d) qualora non venga prodotta la documentazione di cui all'art. 13, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- e) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- f) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- g) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- h) qualora i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 3 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi previsti dal precedente art. 15 lett. i);
- i) in caso di mancato rispetto della soglia minima di cui all'art.8;

- j) qualora il settore di attività conseguente all'investimento non rientri nei settori ammissibili ai sensi dell'art. 6 e dell'Allegato B;
- k) in tutti i casi di inadempienza a quanto previsto negli articoli del presente Avviso.

In tutti i casi di decadenza dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR – se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata SpA nei modi disciplinati dal paragrafo 12.1 – “Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati” prevista nel “Manuale di gestione delle irregolarità” del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010. In caso di inadempimento del beneficiario o del garante, il Soggetto Gestore trasmetterà alla Regione una relazione corredata di tutta la documentazione relativa alla pratica, affinché la stessa dia corso all'azione di recupero coattivo delle somme.

Articolo 17 **Cumulo**

Gli aiuti concessi in forza del presente avviso assicurano il rispetto della soglia di notifica stabilite all'articolo 6, art. 1 lett. a) del Regolamento (CE) 800/2008 (pari a € 7.500.000,00 per impresa per progetto d'investimento) e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II del medesimo Regolamento.

Ai fini della verifica si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In conformità con l'art. 7 del Reg. CE n. 800/2008, gli aiuti concessi con il presente Avviso possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (CE) n. 800/2008.

Nel caso di ricorso ad aiuti in regime “de minimis” secondo il Reg. 1998/2006 per le spese di cui al punto 1 lettera d) del precedente articolo 9), dovrà essere rispettato il massimale di contribuzione di € 200.000,00 nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nel caso in cui il beneficiario per la quota di cofinanziamento ricorra alla garanzia fornita da Fondi di Garanzia che utilizzano fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa alla suddetta garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente avviso pubblico per gli stessi costi ammissibili, purché non superi i massimali di intensità di aiuto previsti dall'art. 10 del presente Avviso.

Articolo 18

Privacy

I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale e a Sviluppo Basilicata SpA saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A si riservano di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.

Responsabile del trattamento dei dati sarà Sviluppo Basilicata SpA.

Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata o a Sviluppo Basilicata S.p.A.

L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web del Programma Operativo (www.porbasilicata.it) e sul sito web della Commissione europea al seguente indirizzo URL:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm

e comunica bimestralmente i dati sulle agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Articolo 19

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) 800/2008.

La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale della Regione Basilicata www.basilicata.net.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte della Regione Basilicata in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai potenziali beneficiari.

Articolo 20 Modulistica

La modulistica sarà disponibile sul portale della Regione Basilicata www.basilicata.net.it e di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it.

L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Internazionalizzazione, ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata.